

COMUNE DI BISIGNANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Regolamento per la gestione
e le modalità di affidamento
degli impianti sportivi di
proprietà comunale

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 – Finalità.

Articolo 3 – Competenze.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4 - Forme di gestione

Articolo 5 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

Articolo 6 – Interventi migliorativi

Articolo 7 - Contenuto specifico delle convenzioni

Articolo 8 - Durata dell'affidamento

Articolo 9 - Impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

Articolo 10 - Obblighi e diritti del soggetto gestore

Articolo 11 - Norme generali sulla manutenzione

Articolo 12 - Risoluzione della convenzione

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina nello specifico la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva, nonché delle scuole per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

Gli impianti sportivi del Comune di Bisignano e le attrezzature in esso esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale. Il comune di Bisignano promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e nel perseguimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione.

Articolo 2 – Finalità.

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Ai sensi dell'art. 90, comma 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
5. Il Comune persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di

soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi affidati in gestione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti Locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

Articolo 3 – Competenze.

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

1. Il Consiglio Comunale:

- Formula, con il presente Regolamento, gli indirizzi generali per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi al fine di assicurarne la massima fruibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: modalità e tempi di utilizzo da parte delle scuole e delle associazioni, priorità di utilizzo a seconda delle fasce d'età, tariffe per l'utilizzo da parte di altri soggetti);

2. la Giunta Comunale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento:

- classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e gli impianti con eventuale rilevanza imprenditoriale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale vigente in materia;
- definisce le eventuali tariffe, diversificate per tipologia utenza, che l'Amministrazione ritiene dover garantire alla cittadinanza relativamente alla disciplina sportiva praticata in uno specifico impianto e il loro eventuale adeguamento nel tempo, avendo presente che dette tariffe dovranno essere determinate tenendo conto della natura pubblica del servizio teso a garantire la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
- definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il canone minimo che il soggetto gestore dovrà versare al Comune;
- definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale l'eventuale contributo massimo che il Comune potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti gestori ai sensi della legislazione Nazionale e Regionale in materia;

- svolge ogni altra funzione specifica individuata, e non espressamente dettagliata, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 4 – norme transitorie e di rinvio

Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo per i concessionari di adeguarsi alle prescrizioni alle Norme previste nel D.M. 24 aprile 2013 (cosiddetto Decreto Balduzzi).

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione, nonché alla normativa di settore vigente.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5 - Forme di gestione

Gli impianti sportivi del Comune di Bisignano (Palestra Comunale, Stadio Comunale, Campetto via del Salvatore, Campetto di San Domenico, Campetto Case popolari, Campetto c.da Soverano, Campo da Tennis), possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale, qualora sussistano le risorse necessarie a farvi fronte e le caratteristiche dell'impianto ne rendano opportuno il mantenimento in gestione diretta;
- b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 5 o che siano stati classificati come impianti a rilevanza imprenditoriale.

Articolo 6 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui alla L.R. vigente in materia.
2. Come stabilito dalle Leggi e norme vigenti in materia è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica potranno essere richiesti al soggetto gestore nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di convenzione.

4. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se associazioni, risultare regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- c) esercitare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da gestire;
- d) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- e) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali, salvi i casi di forza maggiore;
- f) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con il Comune;

5. Nelle procedure di affidamento i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti criteri minimi:

- a) esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto
- b) l'anzianità di attività all'interno del territorio comunale nella disciplina specifica dell'impianto da affidare;
- c) organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- d) presentazione di un progetto tecnico ed economico di gestione;
- e) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e funzionalità del medesimo;
- g) valutazione della convenienza economica delle offerte rispetto al canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale a sostegno degli oneri di gestione.

6. Qualora la modalità di selezione del contraente sia stata esperita ai sensi dell'art. 59 co1 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i., la durata massima della gestione è fissata in anni 3 (tre) con possibilità di procedura negoziata per pari periodo secondo quanto previsto dall'art. 63 co 5 del suddetto Codice degli appalti. La proroga, è consentita, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i.

Nello stabilire le condizioni di gestione degli impianti sportivi, l'Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata tra ente proprietario e soggetto gestore;
- b) garanzia di imparzialità ed obiettività nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 1, secondo paragrafo, che ne facciano richiesta, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui sopra e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- c) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione del personale utilizzato, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché della eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani.

Il Comune si riserva di utilizzare gli impianti ogni qual volta necessita per una manifestazione o un utilizzo da altro soggetto, previa concertazione e consenso del gestore affidatario.

Articolo 7 - Interventi migliorativi

Nel caso in cui gli interventi da eseguire sull'impianto oggetto di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, e gli interventi migliorativi di cui all'art. 5 comma 5, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 1, comma 2 lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (cd. "Nuovo Codice dei Contratti"), il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, dello stesso.

Articolo 8 - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti con i soggetti affidatari sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto dell'affidamento;
- b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- c) Durata della convenzione;
- d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario,

compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;

- e) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- f) Gestione delle eventuali attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge;
- g) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
- h) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- i) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la necessità di nomina di un responsabile tecnico;
- j) Norme sul personale in servizio: il soggetto gestore deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- k) Le responsabilità che il soggetto affidatario si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare al Comune;
- l) Forme di controllo da parte del Comune;
- m) Obbligo per il soggetto gestore di inviare annualmente, entro luglio, un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto comprese le eventuali quote associative;
- n) Le clausole di decadenza, di recesso e di revoca della convenzione;
- o) Il divieto di subappalto dell'impianto;
- p) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- q) Obbligo per il soggetto gestore del rispetto del DM. Salute 24.4.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", della L.R. relativamente all'uso dei defibrillatori;
- r) Il canone da percepire o il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;

2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 9 - Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è, di norma, triennale (3 anni).
2. Qualora sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la convenzione potrà avere una durata superiore ai tre anni fino ad un

massimo di anni sei commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Articolo 10 - Impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

Per assegnare a terzi la gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale il Comune può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, il Comune deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. Le convenzioni riguardanti l'affidamento di impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale devono comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal precedente art.9.

Articolo 11 - Obblighi e diritti del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura, la chiusura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.

2. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

3. Il soggetto gestore deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

4. Al soggetto gestore spetta:

- a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di altri utilizzatori che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di convenzione.
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento;

- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
- g) versamento canone o incasso dell'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Norme generali sulla manutenzione

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del soggetto affidatario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato alla convenzione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
2. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del soggetto gestore il quale ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
3. Qualora il soggetto gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte del Comune, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà altresì determinare l'entità del rimborso, se richiesto, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
4. Qualora il soggetto gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del soggetto affidatario stesso.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 13 - Risoluzione della convenzione

Fatto salvo quanto specificamente stabilito da ogni convenzione, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una annualità del canone;
- b) quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) quando la perdurante mancanza di manutenzione ordinaria sia tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- d) il reiterato e immotivato mancato rispetto di ulteriori altri obblighi previsti nella convenzione.

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Art.14 – Abrogazioni

Il presente Regolamento comporta la contestuale abrogazione di ogni altro provvedimento antecedente incompatibile con il presente atto.